Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 12 luglio — Numero 163

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 887 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A, annessa alla presente legge.

Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1922 e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B, annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'indicazione delle opere idrauliche di seconda categoria, compresa nella tabella C annessa alla presente legge, viene stabilita nei termini espressi nella tabella medesima.

Art. 3.

Il Governo provvederà a stabilire i perimetri dei comprensori, che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella *A*.

Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avrà la facoltà di modificare il perimetro preesistente.

È pure in facoltà del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini

o tratti di argine, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire, fin dove debba estendersi, nella località ove manchino argini continui la continuità della difesa.

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge, saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle Provincie e degli altri interessati sarà inscritto nel bilancio dell'entrata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Tabella A.

Elenco delle opere idrauliche da aggiungere a quelle già classificate nella 2ª categoria

Provincia — Corso d'acqua — Designazione delle opere.

1. Arezzo - Foenna. — Argini e sponde nel tratto compreso tra l'attuale confine delle opere di 2ª categoria ed il ponte di Palazzolo presso la stazione di Lucignano.

2. Arezzo - Galegno. — Argini e sponde fra lo sbocco del torrente Foenna e la ferrovia Chiusi-Siena.

3. Arezzo-Doccia. — Argine sinistro in corrispondenza del tratto in destra, già classificato in 2ª categoria.

4. Bologna-Fossatone. — Influente del Quaderna, argini e sponde dal ponte della strada provinciale di Medicina allo sbocco del Quaderna.

5. Bologna-Savena Nuova. — Alveo e sponde in destra e sinistra dell'argine, dal Cavedone di San Rufillo al suo sbocco in Idice, per la estesa di m. 6200.

6. Chieti e Teramo-Pescara. — Argini e sponde in destra e sinistra della confluenza del Fontecchio alla Scala di San Valentino.

7. Mantova e Cremona - Canale collettore delle acque alte della bonifica Cremonese - Mantovana. — Arginature e sponde in destra e sinistra, dallo sbocco in Oglio a S. Pietro di Gazzuolo fino al termine delle arginature stesse e precisamente al costruendo ponte per la comunale Bozzolo-Cividale. Estesa metri 15,600.

8. Firenze - Elsa. — Argini e sponda sinistra, dal Rio Riosoli alla fornace Gazzarini metri 1575.40.

9. Forlì - Fiumicino. — Argini e sponde in destra e sinistra, da Savignano al mare.

10. Forlì - Montone. — Argini e sponde in destra, dal ponte della strada nazionale n. 31, fino al rilevato della ferrovia Bologna-Ancona, per una estesa di metri 1150, ed in sinistra dal ponte suddetto al confine colla provincia di Ravenna, per una estesa di metri 6750.

11. Forlì e Ravenna - Ronco. — Argini e sponde in destra dal ponte di Coccolia superiormente fino alla Casona per una estesa di metri 4500 ed in sinistra dal confine interprovinciale superiormente fino alla Casona medesima per un'estesa di m. 3500

12. Mantova - Seriola d'Acquanegra. — Argine destro, dal suo incontro con l'argine dell'Oglio fino al molino Piazza presso l'abitato di Acquanegra e argine sinistro dall'incontro coll'argine dell'Oglio, in corrispondenza del ponte di ferro, fino all'abitato di Acquanegra. Inoltre, argine destro dall'impigliatura superiore dell'argine sinistro del Chiese sul confine del comune di Asola, fino al ponte della provinciale Asola-Acquanegra.

13. Mantova - Oglio — Opere di completamento e sistemazione dell'arginatura sinistra, dalle alture a monte dell'abitato San Michele in Bosco alla rampa di accesso all'argine di 2ª categoria che ha inizio alla rampa stessa.

14. Pesaro - Metauro. — Argini nell'ultimo tratto a partire dalla foce fino ad una linea che unisca la Casa Gramiccia, in sinistra, a quella Monti, in destra, per una estesa di km. 5.

15. Ravenna - Lamone. — Argini e sponde in sinistra dall'attuale limite superiore della 2ª categoria in corrispondenza alla via Emilia, fino a circa metri 3500 a monte di detta via presso il confine Foschini-Brussi; in destra dell'attuale suddetto limite fino alla confluenza con il torrente Marzeno, per una estesa di metri 1000.

16. Ravenna - Marzeno. — Argini e sponde in destra dalla confluenza col Lamone fino alla chiusa dell'Isola superiormente alla confluenza medesima per una estesa di metri 2000.

17. Ravenna - Savio. — Argini e sponde in destra da metri 2630 sotto la strada Romea alla foce in mare, ed in sinistra da metri 810 sotto la strada medesima alla detta foce.

18. Roma - Tevere. — Sponda destra dal ponte fluviale allo sbocco del Fosso della Magliana.

19. Venezia - Livenza. — Argini e sponde in sinistra dal canale delle Navi fino al canale Veraggio.

20. Venezia - Canale delle Navi. — Opere di interclusione dall'incile allo sbocco del Taglio Nuovo in Riello mediante chiaviche e chiuse a panconi.

21. Venezia-Canale Riello. — Argini e sponde in destra e sinistra dall'incile al suo sbocco presso Volta Bocca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Tabella B.

Elenco delle opere da cancellarsi dagli attuali elenchi di quelle di 2ª categoria

1. Mantova Cremona - Colatore Novarolo. — Argini e sponde in destra e sinistra, dal confine delle due provincie di Cremona e Mantova presso Rivarolo Fuori, alle foci in Oglio a Bocca Chiavica e San Matteo delle chiaviche; ed argini degli influenti rigurgitati fino al limite del rigurgito.

Nota. Vedi legge 22 dicembre 1910, n. 919.

2. Padova - Canale Restara. — Argini e sponde in destra e sinistra, dall'origine al sostegno Restara sulla destra del Canal d'Este, fino alla confluenza del Brancaglia presso Pra, ad eccezione del sostegno di Pra allo sbocco del Canale Brancaglia.

Nota. Vedi Regio decreto 29 agosto 1875, n. 2686.

3. Treviso - Torrente Monticano. — Argine destro abbandonato, dal principio della nuova inalveazione all'antico sbocco in Livenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Tabella C.

Elenco delle opere idrauliche classificate in 2ª categoria da designarsi in modo preciso

1. Bologna - Reno. — Argini e sponde in destra e sinistra dal Trebbo fino al rilevato della ferrovia Bologna-Modena.

Nota Sostituisce quella indicata al n. 13 della tabella *A* della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

2. Grosseto - Albegna. — Argini e sponde, dalla foce in mare risalendo in destra sino allo sbocco del torrente Patrignone e da quivi, lungo questo torrente, sino alla Doganella ed in sinistra sino all'altura della Marsigliana.

Nota Sostituisce quella indicata al n. 32 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

3. Grosseto - Ombrone. — Sponda destra della Steccaia di Poggio Cavallo al mare e corrispondente argine dal ponte Turo al suo estremo inferiore per la lunghezza di m. 17.860.

Nota. Sostituisce quella indicata nel R. decreto di classifica 29 settembre 1867, n. 3948.

4. Grosseto - Osa. — Argini e sponde dalla foce in mare risalendo in destra sino all'altura della Casa Melosella ed in sinistra sino al Poggio Querciolaie

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 33 della tabella 2 della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

5. Grosseto - Sovata. — Argine e sponde, dall'origine delle opere idrauliche attualmente classificate presso il ponte di Sasso risalendo in destra, fino alle alture insommergibili a valle del rilevato della ferrovia Pisa-Roma, ed in sinistra pure fino alle alture insommergibili subito a monte del rilevato medesimo.

6. Pisa - Arno. — Argini e sponde a destra e sinistra dal confine della Provincia con quella di Firenze fino alla foce in mare.

Nota. Sostituisce la denominazione del R. decreto 12 gennaio 1868, n. 4184.

7. Rovigo - Cavo Santo Stefano. — Argini e sponda destra, dal Bastione San Michele al Cavo Santo Stefano.

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 11 della tabella *B* della legge 22 dicembre 1910, n. 919.

8. Torino - Po. — Argini e sponde in destra, dal Ponte di Carignano a quello di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Banna ed in sinistra dalla Cascina Belvedere al ponte di Moncalieri, comprese le arginature di rigurgito lungo il torrente Chisola dalla confluenza del medesimo sul Po sino alla provinciale Torino-Carignano

Nota. Sostituisce quella indicata al n. 72 della tabella *A* della legge 22 dicembre 1910, n. 919

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 914 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituita in Padova una Scuola di commercio di terzo grado con il titolo di « Regio Istituto commerciale ».

Il Regio Istituto commerciale di Padova sarà governato con le disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, della legge 7 aprile 1921, n. 439, e del regolamento generale per l'istruzione media commerciale. Ai licenziati del Regio Istituto commerciale è rilasciato il diploma di « ragioniere commerciale ».

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del R. Istituto commerciale di Padova:

Il Ministero per l'industria ed il commercio con annue L. 60.000;

Il comune di Padova con annue L. 25.000;

La provincia di Padova con annue L. 14.000;

La Camera di commercio ed industria di Padova con annue L. 21.000.

Nel contributo della Camera di commercio e industria sono comprese L. 5000 che contribuiscono il contributo della Cassa di risparmio di Padova e L. 4000 che costituiscono il contributo della Banca popolare cooperativa di Padova, per la continuità dei quali la Camera di commercio ed industria si rende garante.

Oltre i contributi predetti al Comune, la Provincia e la Camera di commercio ed industria di Padova si obbligano a provvedere la scuola di una conveniente sede ed a sostenere in proporzione dei contributi ordinari, le spese per la manutenzione della sede stessa, per la fornitura dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento necessario per tutti i servizi della scuola.

Nelle spese d'impianto il Ministero per l'industria ed il commercio concorrerà con la somma di L. 60,000 suddivisa in tre quote eguali annue a partire dall'esercizio finanziario 1921-922.

Gli Enti predetti si impegneranno di corrispondere uguale somma in proporzione dei rispettivi contributi annuali.

Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione del R. Istituto commerciale di Padova si compone di un delegato del Ministero per l'industria ed il commercio e di uno per ciascuno, del Comune, della Provincia e della Camera di commercio ed industria di Padova. Potranno anche avere un delegato quegli Enti sovventori che si obbligassero a corrispondere un contributo annuo fisso che raggiunga almeno il decimo della somma totale dei contributi a favore della scuola.

Art. 4.

Il Ministero per l'industria ed il commercio con decreto Ministeriale provvederà alla formazione della pianta organica dell'Istituto entro i limiti e le somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 5.

Per curare l'impianto ed il primo funzionamento dell'Istituto potrà essere nominato, con decreto Reale, un Regio commissario che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione. Nel decreto di nomina verranno definiti i poteri del

R. commissario che non potrà durare in carica oltre un anno dalla nomina.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro, verrà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio 1921-922 e per i successivi, dei fondi necessari al pagamento dei contributi da parte dello Stato, di cui al precedente art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 915 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facoltà di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo.

Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.

Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunità; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al 1° comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 916 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

a) decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837, col quale, a modifica dell'art. 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai Comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito pei Comuni della Basilicata con l'art. 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;

b) decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782, col quale venne prorogata al 30 giugno 1919, tanto pei Comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria, il detto termine del 30 luglio 1918;

c) decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 917 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 luglio 1922, il bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'anno finanziario 1922-923 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa

ed il relativo disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 904 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che istituisce un Comitato interministeriale per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Visto l'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che deferisce al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra i poteri spettanti al predetto Comitato interministeriale, e stabilisce che il Comitato interministeriale medesimo debba esercitare la vigilanza sulle operazioni tutte relative agli oggetti contemplati nel cennato decreto Luogotenenziale, e debba, inoltre, pronunciarsi sui reclami che fossero eventualmente avanzati relativamente all'azione del comitato liquidatore;

Considerato che l'esperienza ha dimostrato come, per il disimpegno delle cennate attribuzioni, non si appalesi necessario il mantenimento di un organo complesso, qual'è il Comitato interministeriale predetto, potendo le attribuzioni stesse essere affidate al ministro del tesoro;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, che detta norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con i ministri delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, della industria e il commercio, delle terre liberate dal nemico e della giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace è soppresso.

Le attribuzioni e facoltà ad esso spettanti, in base al R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, sono deferite al ministro del tesoro.

Questo decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — AMENDOLA — LANZA DI SCALEA — DE VITO — RICCIO — TEOFILO ROSSI — MAGGIORINO FERRARIS — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto-legge 6 luglio 1919, n. 1387;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1922 il numero dei posti di studio gratuiti nei Convitti nazionali rimane fissato in conformità dell'annessa tabella.

Art. 2.

La trasformazione dei posti semigratuiti in gratuiti e la distribuzione nei vari Convitti avverrà gradualmente, man mano che i posti stessi si renderanno vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

TABELLA dei posti gratuiti nei Convitti nazionali.

Convitto	Posti a carico dello Stato assegnati a ciascun Convitto	Posti a carico dei Convitti	
		Ordinari	Pei figli d'insegnanti
1. — Aosta	4	—	—
2. — Aquila	2	4	1
3. — Arezzo	5	—	—
4. — Arpino	3	—	1
5. — Avellino	2	3	2
6. — Bari	3	4	1
7. — Benevento	2	—	—
8. - Cagliari	5	2	2. dei quali 1 di fondazione Mosca
9. - Campobasso	3	1	—
10. — Catania	3	—	—
11. — Catanzaro	2	4	1
12. — Chieti	2	5	—
13. — Cividale	6	—	—
14. — Correggio	9	—	—
15. — Cosenza	2	4	—
16. — Genova	8	—	1. di fondazione privata
17. — Lecce	3	5	—
18. — Lovere	3	—	—
19. Lucera	2	10	—
20. — Macerata	5	—	—
21. — Maddaloni	3	3	1
22. - Matera	3	—	—
23. - Milano	8	—	—
24. — Monteleone	2	1	1
25. — Napoli	2	12	
26. — Novara	5	—	—
27. — Palermo	10	1	1
28. — Parma	11	3	—
29. Potenza	2	5	1
30. - Prato	4	—	1
31. — Reggio Calabria	2	1	2
32. — Roma (V. E. II)	5	—	—
33. — Salerno	2	4	—
34. — Sassari	5	—	—
35. - Siena	5	—	—
36. - Sondrio	5	—	—
37. — Taranto	2	—	—
38. - Teramo	2	5	1
39. — Tivoli	8	—	—
40. — Torino	8	—	1
41. — Venezia	10	—	3, 1 dei quali di fondazione Mosca
42. — Voghera	4	—	1, fondazione Mosca
Totali	185	77	22

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
ANILE.

Il numero 210 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, con cui viene migliorata la condizione economica delle categorie del clero ivi indicate, nella misura rispettivamente fissata, disponendosi in pari tempo che per la esecuzione e applicazione del provvedimento saranno stabilite norme con decreto Reale.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Cap. I.

Economi spirituali di parrocchie vacanti

—

Art. 1.

L'onorario che, alla pubblicazione del presente decreto, viene corrisposto sul bilancio del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti; durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario netto inferiore alle annue lire 900 fissate nella legge 4 giugno 1899, n. 191, sarà aumentato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto fino al limite di 1000 lire stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164 con decorrenza dalla data del *R. Placet* e non più indietro del 1° luglio 1920 quando la data fosse anteriore.

Art. 2.

Dagli economi spirituali, che erano bensì in carica al 1° luglio 1920, ma cessarono dall'ufficio innanzi alla data di pubblicazione del presente decreto, dovrà essere richiesto l'aumento per il tempo delle loro funzioni alla Direzione generale del Fondo per il culto con apposita domanda in carta bollata.

Egualmente è fatto obbligo di domanda in carta bollata agli economi spirituali, che saranno nominati dopo la pubblicazione del presente decreto, alla quale domanda dovranno essere allegati in carta semplice:

a) bolla di nomina e *R. Placet* in originale o copia autentica;

b) dichiarazione del distrettuale subeconomo dei benefici vacanti, da cui risultino, a seconda del caso, la data e la causa della vacanza della parrocchia, cioè se per rinunzia, trasferimento, promozione o decesso del titolare, oppure la data della cessazione dall'ufficio dell'economo predecessore di colui che presenta la domanda, e la data precisa in cui questi ha assunto la reggenza della parrocchia.

Art. 3.

Agli effetti, tanto dell'aumento degli onorari già concessi, quanto nei riguardi delle nuove concessioni, sarà computato, fino alla concorrenza delle 1000 lire, e con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, l'importo dei preesistenti assegni erariali e di quelli per indennità di decime, che siano a carico del bilancio del Fondo per il culto.

Art. 4.

Nel caso in cui agli economi spirituali indicati nei precedenti articoli, sia dovuto anche un assegno per le spese di culto ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, dell'art. 34 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e del 4° comma dell'art. 4

della legge 30 dicembre 1900, num. 451, sarà tenuto conto degli aumenti concessi ai parroci, per tale titolo, dai decreti-legge 17 marzo 1918, n. 396, e 6 luglio 1919, n. 1156, nonchè dal R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

L'assegno sarà corrisposto dal giorno della effettiva assunzione della reggenza della parrocchia.

Art. 5.

Nei riguardi degli economi spirituali, indicati nell'articolo primo rimane ferma, anche per l'aumento di assegni concesso dal decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, la esenzione da qualsiasi imposta e tassa accordata dall'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 451.

CAP. 2.

Vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti

Art 6.

Il supplemento accordato dall'art. 3, n. 1, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, ai vicari e cappellani curati, civilmente riconosciuti, che esercitano con autonomia e indipendenza completo ministero parrocchiale, fino ad assicurar loro una congrua, compresi i prodotti casuali, di L. 1500 annue, sarà conferito, su domanda in carta bollata, in base alla sua situazione patrimoniale del beneficio, compresi i prodotti casuali, alla data del 1° luglio 1920, quando si tratti di vicari o cappellani in carica in quel momento, oppure alla data del R. *Placet* se tratti di vicari e cappellani nominati successivamente. Il riconoscimento civile non è richiesto per i vicari e cappellani curati appartenenti alle sedi suburbicarie romane o soggetti al vescovo nella qualità di parroco.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere uniti i sottoindicati documenti in carta semplice:

a) attestato vescovile, confermato dal R. subeconomo dei benefici vacanti, comprovante che la Vicaria o Cappellania si trova nelle condizioni volute dall'art. 3, n. 1 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164 e dall'art. 6 del presente R. decreto;

b) copia autentica della bolla di nomina e del relativo R. *Placet* salvo per quest'ultimo il caso previsto dal capoverso del precedente art. 6.

c) certificato del sindaco, constatante il numero legale attuale e permanente, degli abitanti nella circoscrizione della Vicaria o Cappellania;

d) situazione patrimoniale attiva e passiva del beneficio ove esista, compresi i prodotti casuali, al 1° luglio 1920 o alla data del R. *Placet* e quando questa non occorra, alla data della bolla di nomina se il vicario o cappellano è stato nominato dopo il 1° luglio 1920.

La situazione dovrà essere vidimata dal Subeconomo dei benefici vacanti, e se fanno parte del beneficio beni immobili affittati, dovrà esservi fatta menzione dei relativi contratti di locazione con la indicazione delle corrisposte annuali

e) certificato dell'autorità ecclesiastica, conferma o dal subeconomo dei benefici vacanti, da prodursi nel caso che determinati beni o rendite di compendio del beneficio siano gravati legittimamente da speciali oneri religiosi e legati pii; dal quale certificato dovrà risultare:

1° La data ed il rogito del titolo di costituzione o fondazione di ciascun onere o legato;

2° L'ammontare delle spese di adempimento di ognuno di essi;

3° La designazione del cespite di rendita compreso fra le attività indicate nella situazione patrimoniale di cui alla lettera *d)* sul quale l'onere o legato grava.

Al certificato deve essere unito un estratto autentico in carta libera della parte essenziale dei titoli costitutivi di cui al n. 1. Nel caso di irreperibilità dei medesimi in causa di distruzione, dispersione o per qualsiasi altro motivo attestato da competente autorità, potranno essere esibiti documenti di sicura attendibilità dai quali risulti altresì possibile la identificazione dei beni gravati.

Potrà prescindersi dalla esibizione di titoli o documenti equipollenti quando l'onere sia stato già riconosciuto ed ammesso come sussistente agli effetti della tassa di manomorta o di passaggio di usufrutto; o di altra imposizione fiscale.

f) la polizza di assicurazione contro gli incendi per i fabbricati, compresa la canonica, se sono assicurati.

Art. 8.

Quando non esistano altri Enti o persone private obbligate a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa spetta al vicario o cappellano l'aumento del 15 per cento sulla congrua di L. 1500, esercitando esso ministero e funzioni parrocchiali.

Però deve farne espressa domanda ed esibi e in aggiunta ai documenti indicati nell'art. 7, anche i seguenti:

a) attestato della Giunta comunale - non del solo sindaco - dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri, che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa.

b) dichiarazione sottoscritta dall'investito e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati, a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare della vicaria o cappellania.

Quando risulti provato che il titolare medesimo provveda per lunga consuetudine, in tutto o in parte, con denaro proprio, alle quali spese di culto inerenti al suo ufficio, malgrado la esistenza di fabbricerie, chiese, cappelle, opere, confraternite o altre istituzioni congeneri, gli è dovuto l'assegno totale o parziale, secondo il caso, se gli Enti suddetti non posseggono sufficiente rendita patrimoniale, esclusi i proventi eventuali ed incerti, oppure sia provato che la rendita deve essere erogata obbligatoriamente in funzioni speciali e sempre quando non esistano altri Enti morali o private persone, che siano obbligate a provvedere alle accennate spese. Però in tale caso il vicario o cappellano deve produrre una copia autentica, su carta libera, dei conti consuntivi, approvati dalla autorità competente, per le fabbricerie e altri Enti della specie, riferibilmente agli anni 1918-1919-1920 se trattasi di vicaria o cappellania provvista di titolare al 1° luglio 1920, mentre, nel caso di vacanza in quella data, dovranno i conti riferirsi all'ultimo triennio anteriore alla data della Bolla vescovile o del R. *Placet*, secondo il caso, per la nomina del nuovo investito.

Art. 9.

L'accertamento delle attività e passività, la liquidazione, la concessione ed il pagamento degli assegni, nonchè la notifica della avvenuta liquidazione e concessione, saranno effettuati dalla Direzione generale del Fondo per il culto con le norme e modalità stabilite per i parroci dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e dal R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

E' conseguentemente applicabile il disposto all'art. 4 di detta legge 4 giugno 1899, n. 191 riferibilmente alle imposte o tasse ivi specificate.

Non sarà però ammessa in deduzione dalle attività del beneficio, nè comunque accreditata nella liquidazione, alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione nelle cure di vicarie o cappellanie che abbiano meno di 3000 abitanti.

Art. 10.

Avverso la liquidazione effettuata dall'Ufficio è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione, entro 90 giorni dalla notifica, con specificazione e motivazione delle questioni e produzione dei necessari documenti. Il reclamo dev'essere redatto in carta bollata, mentre i documenti possono essere estesi in carta semplice.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata e diventerà definitiva e irretrattabile, anche per i futuri investiti, salvo il caso di variazione permanente nella consistenza patrimoniale della dotazione del beneficio, che ne modifichi la sostanza.

Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione effettuata dall'Ufficio dovrà ugualmente considerarsi definitiva e invariabile, salvo il caso previsto nella fine del comma precedente, in quelle parti della liquidazione che dal ricorrente non siano state espressamente impugnate con analoga motivazione.

Art. 11.

Alle vicarie o cappellanie, aventi meno di 200 abitanti è applicabile ciò che dispone l'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie in tale condizione.

Art. 12.

Ai titolari delle vicarie e cappellanie erette dopo il 30 giugno 1920 sarà corrisposto il supplemento di congrua soltanto nel caso previsto per le parrocchie dall'art. 35 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

CAP. III.

Canonici dei Capitoli Palatini e cattedrali

—

Art. 13.

Il supplemento concesso dall'articolo 3, n. 2, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, per assicurare ai canonici palatini e cattedrali una congrua di L. 3000, se investiti di particolare dignità o ufficio, di L. 2500 se semplici, e di L. 1500 se minori ossia beneficiati, mansionari, ecc., sarà corrisposto ai singoli investiti che siano anche civilmente riconosciuti, salvo quelli delle sedi suburbicarie non soggetti a tale condizione, e in ogni caso non oltre il numero stabilito pei canonici o cappellani e beneficiati delle chiese cattedrali dall'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 o dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1870, n. 5781.

La concessione sarà fatta in base alla situazione patrimoniale del rispettivo beneficio al 1° luglio 1920, quando si tratti di canonico in carica in quel momento, oppure alla data del R. decreto di nomina o del R. *Exequatur* o del R. *Placet*, secondo il caso, se trattasi di canonico nominato successivamente.

A tale effetto ciascun Capitolo dovrà trasmettere alla Direzione generale del Fondo per il culto un prospetto contenente le seguenti indicazioni, alla data del 1° luglio 1920, quale prospetto approvato con deliberazione capitolare, sarà confermato dall'ordinario diocesano e vidimato dal R. subeconomo dei benefici vacanti.

1. Composizione del Capitolo al 1° luglio 1920, secondo i titoli di fondazione o erezione, o gli statuti che dovranno essere indicati e occorrendo esibiti in copia ed in estratto autentico su carta libera.

2. Cognome e nome e qualifica dei singoli investiti al 1° luglio 1920 con la data, secondo il caso, del decreto o bolla di nomina e del R. *Placet* o *Exequatur*. Qualora alcuno di essi fosse cessato dall'ufficio dopo il 1° luglio 1920, dovrà essere indicata la data e la causa, e dovrà inoltre indicarsi se e da chi sia stato sostituito, e con quale decorrenza, nonchè la data, in tal caso, della nomina e del riconoscimento civile del successore.

3. Dotazione di ciascun canonicato o beneficio con la indicazione specifica dei redditi e proventi varii come segue:

a) rendite patrimoniali distinte secondo la natura di esse;

b) quota di partecipazione alle masse capitolari in base alla media del triennio 1918-1919-1920;

c) quota di distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) assegni corrisposti all'investito per adempimento di legati pii o per altro titolo in causa del suo ufficio;

e) indicazione specifica dei singoli oneri e passività gravanti ciascun canonicato o beneficio con riferimento ai rispettivi titoli costitutivi da esibirsi in copia o estratto autentico della parte essenziale su carta libera, salvo che l'onere sia stato riconosciuto ed ammesso agli effetti della tassa di manomorta, di passaggio di usufrutto o di altre imposizioni fiscali. Nel caso di irreperibilità dei titoli potranno essere prodotti documenti equipollenti come è detto nell'art. 7 del presente decreto.

Al prospetto saranno allegate le domande in carta bollata di ciascun investito, insieme ai rispettivi RR. decreti o Bolle di nomina coi relativi *R. Placet* ed *Exequatur* in originale o in copia autentica su carta libera a seconda del caso. I canonici e beneficiati delle chiese cattedrali nelle sedi suburbicarie di Roma sono dispensati dalla produzione del *Placet* od *Exequatur* per effetto del disposto dall'art. 16 della legge 13 maggio 1871, numero 214 e dall'art. 1 del R. decreto 25 giugno successivo n. 320. Ne sono dispensati pure i canonici palatini avvenendo la loro nomina per decreto Reale.

Art. 14.

Il riscontro e l'accertamento delle notizie contenute nel prospetto di cui al precedente art. 13, la determinazione delle attività e passività, la liquidazione, la concessione ed il pagamento del supplemento di congrua dovuto a ciascun investito nonchè la notifica della liquidazione allo investito medesimo, saranno effettuati dall'Amministrazione del Fondo per il culto con le norme e modalità in vigore per le parrocchie compresa quella che subordina il pagamento dell'assegno alla esibizione del certificato prescritto dall'art. 30 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

Art. 15.

Non è deducibile agli effetti della determinazione dell'assegno supplementare alcuna spesa per l'abitazione o per la coadiuvazione e assistenza. Non sono deducibili le imposte e tasse di carattere personale e famigliare.

Non è dovuto inoltre alcun aumento o assegno accessorio a titolo di spese di culto.

Art. 16.

E' applicabile anche ai canonici e beneficiati la disposizione contenuta nell'art. 10 del presente decreto per l'eventuale reclamo, contro la liquidazione, al Consiglio di amministrazione e per la invariabilità e definitività della liquidazione, anche in confronto dei futuri investiti, nei casi indicati nel secondo e terzo comma del medesimo art. 10.

Art. 17.

Il canonico, che sia nel tempo istesso anche parroco, non può percepire due supplementi di congrua, ma è ammesso a scegliere, fra i due assegni, quello che meglio gli convenga.

CAP. 4.

Vescovi e arcivescovi

—

Art. 18.

Il supplemento dovuto ai vescovi e arcivescovi per elevarne la congrua fino a L. 12.000 annue, in applicazione dell'art. 3, n. 3,

del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 161, sarà liquidato e corrisposto indipendentemente dallo ammontare della tassa straordinaria del 30 per cento e delle decime abolite, non essendo più applicabile il limite imposto dall'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dall'art. 2 della legge 11 luglio 1887, n. 4727.

Art. 19.

Ai vescovi e arcivescovi che già percepiscono un supplemento di rendita in virtù delle disposizioni indicate nel precedente articolo, sarà concesso di ufficio l'aumento fino alla congrua di L. 12.000 con facoltà di essi di chiedere la revisione della liquidazione, se lo credono di loro interesse, in base alla situazione patrimoniale della Mensa al 1° luglio 1920, purchè ne presentino domanda entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 20.

Tanto i vescovi e arcivescovi, che intendano fare uso della facoltà loro riservata dall'articolo precedente, quanto coloro che, non avendo fin qui percepito alcun supplemento di rendita, credano tuttavia di avere diritto ad un assegno di congrua per effetto dell'art. 3, n. 4, del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 161, devono farne domanda su carta bollata alla direzione generale del Fondo per il culto, producendo i seguenti documenti in carta libera:

a) bolla di nomina e R. *Exequatur* in originale od in copia autentica;

b) stato delle attività della Mensa, compresi i cattedratici, alla data del 1° luglio 1920 o alla data del R. *Exequatur* per i vescovi investiti successivamente, nonchè delle passività si patrimoniali che inerenti al ministero vescovile, gravanti obbligatoriamente sulla Mensa alle medesime date. Se fanno parte della Mensa beni immobili affittati dovranno essere indicati i relativi contratti di locazione. Così pure dovranno essere indicati i titoli costitutivi degli oneri, dalla esibizione dei quali titoli in copia od estratto autentico su carta libera potrà prescindersi, se l'onere è stato riconosciuto ed ammesso agli effetti della tassa di manomorta, di passaggio di usufrutto o di altra imposizione fiscale, mentre nel caso di irreperibilità dei titoli stessi, per dispersione, distruzione, ecc., potranno essere accettati documenti equipollenti come è detto nell'art. 7 del presente decreto. Lo stato deve essere confermato dall'economo o subeconomo dei benefici vacanti.

c) attestato del vescovo o arcivescovo e del Capitolo della chiesa cattedrale, confermato dall'economo o subeconomo dei benefici vacanti, da cui risulti con riferimento, quando ne sia il caso, alla causa dell'obbligo ed alla disposizione o ai titoli relativi;

1. Se esiste sagrestia, fabbriceria, opera, maramma o altro Ente o Fondazione che provveda alle spese di manutenzione, culto o ufficiatura della cattedrale, e nel caso affermativo in quale misura abbia contribuito per ciascun genere di spesa, nell'ultimo triennio.

2. Se ed in qual misura vi abbia provveduto o contribuito nel triennio medesimo il Capitolo della cattedrale.

3. Nel caso di inesistenza di alcuno degli Enti suddetti o di insufficienza del reddito posseduto dai medesimi, quale sia stato nell'ultimo triennio l'importo effettivo della spesa sostenuta obbligatoriamente dal vescovo o arcivescovo per la sua parte.

4. Quale somma egli abbia spesa per la predicazione;

d) dichiarazione a firma del vescovo o arcivescovo o del vicario generale, constatante l'ammontare degli emolumenti di curia che quest'ultimo percepiva il 1° luglio 1920 o alla data di investitura del titolare della Mensa nominato successivamente. La dichiarazione dev'essere munita di conferma da parte dell'economo o del subeconomo dei benefici vacanti.

I titolari delle Mense, che già percepiscono un assegno supplementare, se ne chiederanno la revisione, potranno essere dispensati dalla presentazione dei documenti indicati nella lettera *a*).

Art. 21.

L'accertamento o la determinazione delle attività e passività della Mensa, alla data del 1° luglio 1920 per i vescovi o arcivescovi che erano allora in carica, e alla data del R. *Exequatur* per quelli nominati successivamente, la liquidazione, la concessione ed il pagamento dell'assegno supplementare, nonchè la notifica della liquidazione, saranno eseguiti dalla Direzione generale del fondo per il culto con i criteri e le norme in vigore per le parrocchie, salvo ciò che particolarmente per i titolari delle Mense viene stabilito negli articoli susseguenti.

Del pari sono applicabili ai titolari anzidetti le norme riguardanti l'eventuale reclamo al Consiglio di amministrazione, nonchè la definitività e invariabilità della liquidazione, salvo però il caso di una nuova investitura.

Art. 22.

Non è computabile in attivo il reddito presunto dell'Episcopio, nè tampoco quello della casa di villeggiatura, salvo che l'uno o l'altra abbia parti redditizie, nel quale caso dovrà essere considerato fra le attività il profitto ricavabile dalle medesime. Per contro sono dedotte in tutti i casi dalle attività della Mensa le imposte e le spese di riparazione nella misura stabilita dall'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409.

Art. 23.

Le spese di riscossione sono ammissibili in ragione del 5 per cento quando fra le attività siano comprese prestazioni in generi, oppure una notevole quantità di rendita in denaro esigibili fuori della sede del vescovo e sia dimostrata, la esistenza, tanto nell'un caso, quanto nell'altro, di un esattore retribuito.

Art. 24.

È ammesso in deduzione l'ammontare della quota di concorso quando è dovuta.

Riferibilmente alla imposta sul patrimonio deve tenersi presente la disposizione di esonero contenuta nell'art. 8 n. 6, del decreto-legge 22 aprile 1920 n. 494, nel cap. 2 lettera *a*) delle istruzioni 8 maggio 1920, del Ministero delle finanze e nell'art. 8 n. 6 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78.

Non sono deducibili le tasse di carattere personale e famigliare come quella di famiglia, fuocatico, valore locativo, vetture, domestici, ecc.

Art. 25.

Sarà ammesso in deduzione il compenso dovuto al vicario generale e determinato nella somma di L. 2500 compresi in essa gli emolumenti di curia percepiti dal vicario generale e risultanti dal documento indicato nell'art. 20, lettera *d*), del presente decreto.

Nel caso di vescovadi di notevole e riconosciuta importanza potrà essere ammessa anche la spesa di un segretario, il cui emolumento dovrà essere provato nel modo stabilito per il vicario generale con l'art. 20, lettera *d*), del presente decreto ma la spesa deducibile non potrà oltrepassare la somma di L. 1500.

Art. 26.

Allorquando sia provato che la spesa per la predicazione e quelle per il culto, la ufficiatura o la manutenzione della cattedrale sono in realtà e legittimamente a carico del vescovo o arcivescovo in tutto od in parte, può essere ammessa in deduzione delle attività della Mensa una somma che l'Amministrazione stabilirà, a titolo di compenso o concorso alle spese anzidette, con ri-

guardo alla importanza della sede e della chiesa, nonchè in relazione alla entità dell'onere e del reddito patrimoniale della Mensa.

Art. 27.

È dovuto un solo assegno supplementare se il vescovo o l'arcivescovo è investito di più Mense; ma in tale caso può essere ammessa in deduzione dal cumulo delle attività delle varie Mense, la spesa di un vicario generale per ogni Mensa, e così pure la spesa per la casa di abitazione nel caso in cui una delle diocesi sia priva di Episcopio, e non esista persona o Ente morale obbligato a provvedervi.

CAP. 5.

Disposizioni generali

Art. 28.

Agli effetti della concessione degli assegni contemplati dal presente decreto non sono deducibili le pensioni o corrisposte vitalizie di natura ecclesiastica che non costituiscono un preesistente onere patrimoniale inerente a determinati beni, e neppure sono ammesse in deduzione le pensioni o riserve di parte del reddito beneficiario a favore dei cessati investiti.

Non sono del pari deducibili le quote di ammortamento per sorte e interessi di debiti contratti pel restauro o miglioramento di immobili, per la gestione patrimoniale del beneficio o della Mensa, per la esplicazione dei fini dell'Ente o per qualsivoglia altra causa.

Art. 29.

Tutti gli assegni da conferirsi in applicazione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, sono soggetti alla prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2144 del Codice civile.

Art. 30.

L'Amministrazione del Fondo per il culto potrà chiedere agli investiti tutti i documenti ed elementi, che crederà necessari in aggiunta a quelli espressamente indicati nel presente decreto.

Le disposizioni contenute nell'art. 37 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, e riguardanti i notai direttori e conservatori di archivi, e in genere tutti coloro che sono investiti di pubblici uffici, si estendono alle richieste che occorrerà rivolgere ad essi in esecuzione del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, e del decreto Reale presente.

Art. 31.

I procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare partecipazione alla Direzione generale del fondo per il culto di ogni concessione del R. *Exequatur* o del R. *Placet*, non solamente per i parroci ed economi spirituali, ma anche per i vicari e cappellani curati autonomi e indipendenti, per i canonici maggiori e minori e per i vescovi e arcivescovi.

Altrettanto dovranno fare gli economi generali dei benefici vacanti, aggiungendo la indicazione della data e della causa della cessazione dall'ufficio del precedente titolare o reggente, nonchè della data in cui il nuovo investito ha cominciato ad esercitare effettivamente il suo ufficio.

Art. 32.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere un acconto del supplemento di congrua, che potrà spettare ai vicari curati, canonici e vescovi, quando ne facciano espressa richiesta nella documentata domanda che devono presentare.

La concessione dell'acconto potrà avvenire quando l'Amministrazione sia in possesso di attendibili elementi, che le diano modo di stabilire con equo criterio, la misura dell'acconto, salvo ad effettuare la formale e completa liquidazione, dopo che la occorrente istruttoria sarà compiuta.

Avvenuta l'approvazione della liquidazione, sarà soddisfatto all'investito quanto di meno abbia riscosso con l'accordatogli acconto, mentre; se risulterà avere egli percepito una somma maggiore di quella dovutagli l'Amministrazione avrà diritto a ritenerne l'intero importo nei primi pagamenti dell'assegno, senza pregiudizio dell'azione di ricupero che potrà esercitare, occorrendo, anche sulle rendite beneficiarie, tanto in sede piena; quanto in sede vacante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Roghudi (Reggio Calabria).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Roghudi non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poi hò, d'altra parte le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere subito alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roghudi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO per l'industria e il commercio

Comunicato

Con decreto prefettizio 20 giugno 1922, è stato costituito in Belluno il Comitato provinciale per le case popolari.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 5 corrente in Telti, provincia di Sassari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Carbone Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 29 novembre 1921.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Landini Arturo, capitano in aspettativa per riduzione di quadri richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Romagnoli Giuseppe, capitano (T) in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Ciardi Giuseppe, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° marzo 1922.

Niccolai Augusto, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Ruocco Gennaro, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 marzo 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 marzo detto con decorrenza assegni dal 1° aprile 1922.

Romano Nicola, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° aprile 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 aprile detto con decorrenza assegni dal 16 aprile 1922.

Moro Mario, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 febbraio 1922.

Arma aeronautica.

Tenenti.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Nistri Umberto, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO
al posto di aggiunto per l'architettura nella R. Accademia di belle arti di Torino

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di aggiunto per l'architettura nella Regia Accademia Albertina di belle arti di Torino, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. A parità di merito nei concorrenti, sarà titolo di preferenza il diploma di architetto o di ingegnere civile, conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico, ottenuto in un Istituto di belle arti.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a)*, *b)* *c)*, *e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, alla R. Accademia Albertina di belle arti di Torino, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Pel ministro
G. CALÒ.

CONCORSO

al posto di incaricato per il disegno geometrico e per il disegno di ornato nel R. Istituto di belle arti di Firenze

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di incaricato per il disegno geometrico e per il disegno di ornato nel R. Istituto di belle arti di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore di anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c), d), e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a), b), c), e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, al R. Istituto di belle arti di Firenze, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALÒ.

CONCORSO

al posto di aggiunto per l'ornato nel R. Istituto di belle arti di Modena

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di aggiunto per l'ornato nel R. Istituto di belle arti di Modena, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2,40, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c), d), e)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a), b), c) e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo, i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per le antichità e per le belle arti) non più tardi delle ore 19 del 31 agosto 1922.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiasi altre spese, al R. Istituto di belle arti di Modena, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, od infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 15 giugno 1922.

Per il ministro
G. CALO'.

Il direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.